

IL COMPENSO DELL'AVVOCATO CON I PARAMETRI 2018

Decreto 8 marzo 2018, n. 37 - Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (GU n.96 del 26-4-2018) Vigente al: 27-4-2018

LA NORMATIVA - LE TABELLE SVILUPPATE CON I PARAMETRI

a cura di

Domenico Condello

Sommario

LA NORMATIVA.....	5
DECRETO 10 marzo 2014, n. 55 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (14G00067) (GU n.77 del 2-4-2014) come modificato dal Decreto 8 marzo 2018, n. 37 - Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (GU n.96 del 26-4-2018) Vigente al: 27-4-2018	5
Capo I Disposizioni generali.....	5
Art. 1. Ambito applicativo.....	5
Art. 2. Compensi e spese	5
Art. 3. Applicazione analogica	5
Capo II Disposizioni concernenti l'attività giudiziale	6
Art. 4. Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.....	6
Art. 5. Determinazione del valore della controversia	8
Art. 6. Cause di valore superiore ad euro 520.000,00.....	9
Art. 7. Giudizi non compiuti.....	9
Art. 8. Pluralità di difensori e società professionali.....	9
Art. 9. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio	10
Art. 10. Procedimenti arbitrali rituali e irrituali.....	10
Art. 11. Trasferte	10
Capo III Disposizioni concernenti l'attività penale	10
Art. 12. Parametri generali per la determinazione dei compensi	10
Art. 13. Giudizi non compiuti.....	12
Art. 14. Incarico conferito a società di avvocati	12
Art. 15. Trasferte	12
Art. 16. Parte civile	12
Art. 17. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio	12
Capo IV Disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale.....	12
Art. 18 Compensi per attività stragiudiziale	12
Art. 19. Parametri generali per la determinazione dei compensi	12
Art. 20. Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali	13
Art. 21 Determinazione del valore dell'affare.....	13
Art. 22. Affari di valore superiore a euro 520.000,00.....	14
Art. 23. Pluralità di difensori e società professionali.....	14
Art. 24. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio	14
Art. 25. Incarico non portato a termine	14
Art. 26. Prestazioni con compenso a percentuale.....	14
Art. 27. Trasferte	14
Capo V Disciplina transitoria ed entrata in vigore.....	15

Art. 28. Disposizione temporale	15
Art. 29. Entrata in vigore	15
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 marzo 2018, n. 37.....	15
LE TABELLE.....	19
1. GIUDICE DI PACE.....	19
2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE DI PRIMO GRADO	20
3. CAUSE DI LAVORO	21
4. CAUSE DI PREVIDENZA	22
5. PROCEDIMENTI PER LA CONVALIDA LOCATIZIA.....	23
6. ATTO DI PRECETTO	24
7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE.....	25
8. PROCEDIMENTI MONITORI.....	26
9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA.....	27
10. PROCEDIMENTI CAUTELARI.....	28
11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI.....	29
13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI	31
14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA E ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE	32
16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI	33
17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA.....	34
18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI.....	35
19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI	36
20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO.....	37
21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE	38
22 GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO	39
23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE.....	40
15. GIUDIZI PENALI-.....	42
25 STRAGIUDIZIALE - PRESTAZIONI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE-	43
25 bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA (1).....	44
26. STRAGIUDIZIALE - ARBITRATO.....	45
TABELLA 27 - PRESTAZIONI CON COMPENSO A PERCENTUALE	46
TABELLA 28 - SPESE ED INDENNITA' DI TRASFERTA	46
TABELLA 29 COMPENSO FORFETTARIO.....	46

INTRODUZIONE

LA NORMATIVA

DECRETO 10 marzo 2014, n. 55 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (14G00067) (GU n.77 del 2-4-2014) come modificato dal Decreto 8 marzo 2018, n. 37 - Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (GU n.96 del 26-4-2018) Vigente al: 27-4-2018

Il Ministro della Giustizia

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24 maggio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza [del 24 ottobre 2013](#);

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota [del 10 marzo 2014](#), con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

Art. 2. Compensi e spese

1. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.

2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.

Art. 3. Applicazione analogica

1. Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

Capo II Disposizioni concernenti l'attività giudiziale

Art. 4. Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, **possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti** ~~[fino a]~~ **in ogni caso non oltre il 50 per cento**. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e **la diminuzione** ~~[di regola fino a]~~ **in ogni caso non oltre il 70 per cento**.

1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto.

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del ~~20~~ **30** per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e ~~del~~ **del** ~~[5]~~ **10** per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, **fino a un massimo di** ~~[venti]~~ **trenta**. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ~~di regola~~ **in misura non superiore al** ~~[del]~~ **30 per cento**.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, compare, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame

della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziari pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziari, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola ove concorrano gravi ed

eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase istruttoria del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;

b) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento»;

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto»;

b) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento» e «10 per cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di trenta»;

c) al comma 4 le parole «è di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto in misura non superiore al 30 per cento»;

d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.».

[Modifica nuovo dm tabelle aggiunte](#)

Art. 5. Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile.

Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 6. Cause di valore superiore ad euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 7. Giudizi non compiuti

1. Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 8. Pluralità di difensori e società professionali

1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi

processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 9. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 10. Procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, ~~[agli arbitri sono]~~ **a ciascun arbitro è di regola [dovuti i compensi previsti] dovuto il compenso previsto** sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n.2.

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «agli arbitri sono» sono sostituite dalle parole «a ciascun arbitro è» e le parole «dovuti i compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il compenso previsto»

Art. 11. Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

Capo III Disposizioni concernenti l'attività penale

Art. 12. Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, **del numero dei documenti e degli atti** da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerale, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, **possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso [fino al] non oltre il 50 per cento.**

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione **procedimentale o** processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del ~~20~~ **30** per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del ~~[5]~~ **10** per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, **fino a un massimo di [venti] trenta.** La disposizione del periodo precedente si applica

anche quando il numero ~~[delle parti]~~ dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende ~~[una parte contro più parti]~~ un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi ~~imputati~~ soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ~~[di regola]~~ ridotto ~~[del]~~ in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

c) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo dopo le parole <numero dei documenti> sono inserite le seguenti «e degli atti»;

2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione» sono aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento» e «10 per cento»; le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»;

2) al secondo periodo le parole «il numero delle parti» è sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le parole «una parte contro più parti» sono sostituite con le seguenti: <<un singolo soggetto contro più soggetti»;

3) al terzo periodo: dopo le parole «l'identità di posizione» sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola «imputati» è sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «è di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto in misura non superiore al 30 per cento».

Art. 13. Giudizi non compiuti

1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronuncia della causa estintiva.

Art. 14. Incarico conferito a società di avvocati

1. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 15. Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

Art. 16. Parte civile

1. All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

Art. 17. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Capo IV Disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale

Art. 18. Compensi per attività stragiudiziale

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.

Art. 19. Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate.

In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, essere aumentati di regola fino all'80 per cento, **ovvero possono essere diminuiti [fino al] in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.**

1. All'articolo 19, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «possono, di regola, essere aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».

Art. 20. Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

1.bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.».

2. La tabella n. 22, allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

3. Dopo la tabella n. 25, allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è aggiunta la tabella n. 25-bis. Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, allegata come tabella B al presente decreto.

Art. 21 Determinazione del valore dell'affare

1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.

5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.

7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 22. Affari di valore superiore a euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare.

Art. 23. Pluralità di difensori e società professionali

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata.
2. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

Art. 24. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 25. Incarico non portato a termine

1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 26. Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.

Art. 27. Trasferte

1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso

delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

Capo V Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 28. Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 6.(Disposizione temporale)

l. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 29. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 7.(Entrata in vigore)

l. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, ~~addì 30 Marzo 2014~~ come modificato dal DM ??

Il Ministro della giustizia

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 marzo 2018, n. 37

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 marzo 2018, n. 37

Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (GU n.96 del 26-4-2018) Vigente al: 27-4-2018

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 1° giugno 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017; Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 9 febbraio 2018, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

al terzo periodo le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;

al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»;

al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento» e «10 per cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di trenta»;

al comma 4 le parole «è di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto in misura non superiore al 30 per cento»;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.».

Art. 2 Modifiche alla disciplina dei parametri concernente i procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «agli arbitri sono» sono sostituite dalle parole «a ciascun arbitro è» e le parole «dovuti i compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il compenso previsto».

Art. 3 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti» sono inserite le seguenti «e degli atti»;

al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;

al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione» sono aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento» e «10 per cento»; le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»;

al secondo periodo le parole «il numero delle parti» è sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le parole «una parte contro più parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo soggetto contro più soggetti»;

al terzo periodo: dopo le parole «l'identità di posizione» sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola «imputati» è sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «è di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto in misura non superiore al 30 per cento».

Art. 4 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività stragiudiziale

1. All'articolo 19, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «possono, di regola, essere aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».

Art. 5 Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita nonché modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato

All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.».

La tabella n. 22. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è aggiunta la tabella n. 25-bis. Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, allegata come tabella B al presente decreto.

Art. 6 Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 2018

Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella A [articolo 5, comma 2]

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a € 260.000,00	€ 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	605,00	1.215,00	2.160,00	3.240,00	4.725,00
2. Fase introduttiva del giudizio	170,00	605,00	1.010,00	1.550,00	2.160,00	2.900,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	340,00	675,00	1.010,00	1.485,00	2.025,00
4. Fase decisionale	270,00	1.010,00	1.820,00	3.305,00	4.790,00	6.950,00
5. Fase cautelare	200,00	605,00	1.010,00	1.800,00	2.295,00	3.915,00

Tabella B [articolo 5, comma 3]

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a € 260.000,00	€ 260.000,01 a € 520.000,00
fase della attivazione	60	270	420	510	960	1305
fase di negoziazione	120	540	840	1020	1920	2610
conciliazione	180	810	1260	1530	2880	3915



LE TABELLE

LE TABELLE SVILUPPATE PER SCAGLIONI
CON I PARAMETRI PREVISTI DAL D.M. 55/2014
CON LA INDICAZIONE DEI MINIMI E DEI MASSIMI
COME MODIFICATE DAL DM 17/2018
IN VIGORE DAL 27 aprile 2018

Le tabelle sono state sviluppate dall'autore del volume con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni previste e con riferimento agli scaglioni superiori a 520.000.

1. GIUDICE DI PACE

		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
VALORE						
da 0 a 1.100	parametro	65,00	65,00	65,00	135,00	330,00
	minimo	32,50	32,50	45,50	67,50	178,00
	massimo	117,00	117,00	130,00	243,00	607,00
da 1.100 a 5.200	parametro	225,00	240,00	335,00	405,00	1.205,00
	minimo	112,50	120,00	234,50	202,50	669,50
	massimo	405,00	432,00	670,00	729,00	2.236,00
da 5.200 a 26.000	parametro	405,00	335,00	540,00	710,00	1.990,00
	minimo	202,50	167,50	378,00	355,00	1.103,00
	massimo	729,00	603,00	1.080,00	1.278,00	3.690,00

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE DI PRIMO GRADO

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	125,00	125,00	190,00	190,00	630,00
	minimo	62,50	62,50	133,00	95,00	353,00
	massimo	225,00	225,00	380,00	342,00	1.172,00
da 1.100 a 5.200	parametro	405,00	405,00	810,00	810,00	2.430,00
	minimo	202,50	202,50	567,00	405,00	1.377,00
	massimo	729,00	729,00	1.620,00	1.458,00	4.536,00
da 5.200 a 26.000	parametro	875,00	740,00	1.600,00	1.620,00	4.835,00
	minimo	437,50	370,00	1.120,00	810,00	2.737,50
	massimo	1.575,00	1.332,00	3.200,00	2.916,00	9.023,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.620,00	1.147,00	1.720,00	2.767,00	7.254,00
	minimo	810,00	573,50	1.204,00	1.383,50	3.971,00
	massimo	2.916,00	2.064,60	3.440,00	4.980,60	13.401,20
da 52.000 a 260.000	parametro	2.430,00	1.550,00	5.400,00	4.050,00	13.430,00
	minimo	1.215,00	775,00	3.780,00	2.025,00	7.795,00
	massimo	4.374,00	2.790,00	10.800,00	7.290,00	25.254,00
da 260.00 a 520.00	parametro	3.375,00	2.227,00	9.915,00	5.870,00	21.387,00
	minimo	1.687,50	1.113,50	6.940,50	2.935,00	12.676,50
	massimo	6.075,00	4.008,60	19.830,00	10.566,00	40.479,60
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.387,50	2.895,10	12.889,50	7.631,00	27.803,10
	minimo	2.193,75	1.447,55	9.022,65	3.815,50	16.479,45
	massimo	7.897,50	5.211,18	25.779,00	13.735,80	52.623,48
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	5.703,75	3.763,63	16.756,35	9.920,30	36.144,03
	minimo	2.851,88	1.881,82	11.729,45	4.960,15	21.423,29
	massimo	10.266,75	6.774,53	33.512,70	17.856,54	68.410,52
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	7.414,88	4.892,72	21.783,26	12.896,39	46.987,24
	minimo	3.707,44	2.446,36	15.248,28	6.448,20	27.850,27
	massimo	13.346,78	8.806,89	43.566,51	23.213,50	88.933,68
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	9.639,34	6.360,53	28.318,23	16.765,31	61.083,41
	minimo	4.819,67	3.180,27	19.822,76	8.382,65	36.205,35
	massimo	17.350,81	11.448,96	56.636,46	30.177,55	115.613,79
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	12.531,14	8.268,70	36.813,70	21.794,90	79.408,43
	minimo	6.265,57	4.134,35	25.769,59	10.897,45	47.066,96
	massimo	22.556,05	14.883,65	73.627,40	39.230,82	150.297,92
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	16.290,48	10.749,30	47.857,81	28.333,37	103.230,96
	minimo	8.145,24	5.374,65	33.500,47	14.166,68	61.187,04
	massimo	29.322,86	19.348,75	95.715,62	51.000,06	195.387,30

3. CAUSE DI LAVORO

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	200,00	120,00	120,00	170,00	610,00
	minimo	100,00	60,00	84,00	85,00	329,00
	massimo	360,00	216,00	240,00	306,00	1.122,00
da 1.100 a 5.200	parametro	846,00	405,00	540,00	710,00	2.501,00
	minimo	423,00	202,50	378,00	355,00	1.358,50
	massimo	1.522,80	729,00	1.080,00	1.278,00	4.609,80
da 5.200 a 26.000	parametro	1.735,00	740,00	1.116,00	1.540,00	5.131,00
	minimo	867,50	370,00	781,20	770,00	2.788,70
	massimo	3.123,00	1.332,00	2.232,00	2.772,00	9.459,00
da 26.000 a 52.000	parametro	3.090,00	1.145,00	1.790,00	2.790,00	8.815,00
	minimo	1.545,00	572,50	1.253,00	1.395,00	4.765,50
	massimo	5.562,00	2.061,00	3.580,00	5.022,00	16.225,00
da 52.000 a 260.000	parametro	4.536,00	1.620,00	2.550,00	4.050,00	12.756,00
	minimo	2.268,00	810,00	1.785,00	2.025,00	6.888,00
	massimo	8.164,80	2.916,00	5.100,00	7.290,00	23.470,80
da 260.00 a 520.00	parametro	6.350,00	2.225,00	3.450,00	5.990,00	18.015,00
	minimo	3.175,00	1.112,50	2.415,00	2.995,00	9.697,50
	massimo	11.430,00	4.005,00	6.900,00	10.782,00	33.117,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	8.255,00	2.892,00	4.485,00	7.787,00	23.419,00
	minimo	4.127,50	1.446,00	3.139,50	3.893,50	12.606,50
	massimo	14.859,00	5.205,60	8.970,00	14.016,60	43.051,20
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	10.731,50	3.759,60	5.830,50	10.123,10	30.444,70
	minimo	5.365,75	1.879,80	4.081,35	5.061,55	16.388,45
	massimo	19.316,70	6.767,28	11.661,00	18.221,58	55.966,56
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	13.950,95	4.887,48	7.579,65	13.160,03	39.578,11
	minimo	6.975,48	2.443,74	5.305,76	6.580,02	21.304,99
	massimo	25.111,71	8.797,46	15.159,30	23.688,05	72.756,53
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	18.136,24	6.353,72	9.853,55	17.108,04	51.451,54
	minimo	9.068,12	3.176,86	6.897,48	8.554,02	27.696,48
	massimo	32.645,22	11.436,70	19.707,09	30.794,47	94.583,49
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	23.577,11	8.259,84	12.809,61	22.240,45	66.887,01
	minimo	11.788,55	4.129,92	8.966,73	11.120,23	36.005,42
	massimo	42.438,79	14.867,71	25.619,22	40.032,81	122.958,53
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	30.650,24	10.737,79	16.652,49	28.912,59	86.953,11
	minimo	15.325,12	5.368,90	11.656,74	14.456,29	46.807,05
	massimo	55.170,43	19.328,03	33.304,98	52.042,65	159.846,09

4. CAUSE DI PREVIDENZA

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	124,00	115,00	170,00	235,00	644,00
	minimo	62,00	57,50	119,00	117,50	356,00
	massimo	223,20	207,00	340,00	423,00	1.193,20
da 1.100 a 5.200	parametro	405,00	405,00	810,00	875,00	2.495,00
	minimo	202,50	202,50	567,00	437,50	1.409,50
	massimo	729,00	729,00	1.620,00	1.575,00	4.653,00
da 5.200 a 26.000	parametro	885,00	740,00	1.585,00	1.925,00	5.135,00
	minimo	442,50	370,00	1.109,50	962,50	2.884,50
	massimo	1.593,00	1.332,00	3.170,00	3.465,00	9.560,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.620,00	1.147,00	2.565,00	3.500,00	8.832,00
	minimo	810,00	573,50	1.795,50	1.750,00	4.929,00
	massimo	2.916,00	2.064,60	5.130,00	6.300,00	16.410,60
da 52.000 a 260.000	parametro	2.430,00	1.620,00	3.645,00	3.950,00	11.645,00
	minimo	1.215,00	810,00	2.551,50	1.975,00	6.551,50
	massimo	4.374,00	2.916,00	7.290,00	7.110,00	21.690,00
da 260.000 a 520.000	parametro	3.375,00	2.225,00	4.925,00	7.490,00	18.015,00
	minimo	1.687,50	1.112,50	3.447,50	3.745,00	9.992,50
	massimo	6.075,00	4.005,00	9.850,00	13.482,00	33.412,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.387,50	2.892,50	6.402,50	9.737,50	23.420,00
	minimo	2.193,75	1.446,25	4.481,75	4.868,75	12.990,50
	massimo	7.897,50	5.206,50	12.805,00	17.527,50	43.436,50
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	5.703,75	3.760,25	8.323,25	12.658,75	30.446,00
	minimo	2.851,88	1.880,13	5.826,28	6.329,38	16.887,65
	massimo	10.266,75	6.768,45	16.646,50	22.785,75	56.467,45
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	7.414,88	4.888,33	10.820,23	16.456,38	39.579,80
	minimo	3.707,44	2.444,16	7.574,16	8.228,19	21.953,95
	massimo	13.346,78	8.798,99	21.640,45	29.621,48	73.407,69
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	9.639,34	6.354,82	14.066,29	21.393,29	51.453,74
	minimo	4.819,67	3.177,41	9.846,40	10.696,64	28.540,13
	massimo	17.350,81	11.438,68	28.132,59	38.507,92	95.429,99
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	12.531,14	8.261,27	18.286,18	27.811,27	66.889,86
	minimo	6.265,57	4.130,63	12.800,33	13.905,64	37.102,17
	massimo	22.556,05	14.870,28	36.572,36	50.060,29	124.058,99
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	16.290,48	10.739,65	23.772,03	36.154,66	86.956,82
	minimo	8.145,24	5.369,83	16.640,42	18.077,33	48.232,82
	massimo	29.322,86	19.331,37	47.544,07	65.078,38	161.276,68

5. PROCEDIMENTI PER LA CONVALIDA LOCATIZIA

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	170,00	170,00	40,00	135,00	515,00
	minimo	85,00	85,00	28,00	67,50	265,50
	massimo	306,00	306,00	80,00	243,00	935,00
da 1.100 a 5.200	parametro	505,00	470,00	135,00	405,00	1.515,00
	minimo	252,50	235,00	94,50	202,50	784,50
	massimo	909,00	846,00	270,00	729,00	2.754,00
da 5.200 a 26.000	parametro	875,00	675,00	200,00	710,00	2.460,00
	minimo	437,50	337,50	140,00	355,00	1.270,00
	massimo	1.575,00	1.215,00	400,00	1.278,00	4.468,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.620,00	1.010,00	335,00	1.280,00	4.245,00
	minimo	810,00	505,00	234,50	640,00	2.189,50
	massimo	2.916,00	1.818,00	670,00	2.304,00	7.708,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.360,00	1.350,00	470,00	1.820,00	6.000,00
	minimo	1.180,00	675,00	329,00	910,00	3.094,00
	massimo	4.248,00	2.430,00	940,00	3.276,00	10.894,00
da 260.00 a 520.00	parametro	3.375,00	1.485,00	675,00	2.700,00	8.235,00
	minimo	1.687,50	742,50	472,50	1.350,00	4.252,50
	massimo	6.075,00	2.673,00	1.350,00	4.860,00	14.958,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.387,50	1.755,00	877,50	3.510,00	10.530,00
	minimo	2.193,75	877,50	614,25	1.755,00	5.440,50
	massimo	7.897,50	3.159,00	1.755,00	6.318,00	19.129,50
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	5.703,75	2.281,50	1.140,75	4.563,00	10.705,50
	minimo	2.851,88	1.140,75	798,53	2.281,50	7.072,65
	massimo	10.266,75	4.106,70	2.281,50	8.213,40	24.868,35
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	7.414,88	2.965,95	1.482,98	5.931,90	13.689,00
	minimo	3.707,44	1.482,98	1.038,08	2.965,95	9.194,45
	massimo	13.346,78	5.338,71	2.965,95	10.677,42	32.328,86
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	9.639,34	3.855,74	1.927,87	7.711,47	17.795,70
	minimo	4.819,67	1.927,87	1.349,51	3.855,74	11.952,78
	massimo	17.350,81	6.940,32	3.855,74	13.880,65	42.027,51
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	12.531,14	5.012,46	2.506,23	10.024,91	23.134,41
	minimo	6.265,57	2.506,23	1.754,36	5.012,46	15.538,61
	massimo	22.556,05	9.022,42	5.012,46	18.044,84	54.635,76
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	16.290,48	6.516,19	3.258,10	13.032,38	30.074,73
	minimo	8.145,24	3.258,10	2.280,67	6.516,19	20.200,20
	massimo	29.322,86	11.729,15	6.516,19	23.458,29	71.026,49

6. ATTO DI PRECETTO

VALORE		COMPENSO
da 0 a 5.200	parametro	135,00
	minimo	67,50
	massimo	243,00
da 5.200 a 26.000	parametro	225,00
	minimo	112,50
	massimo	405,00
da 26.000 a 52.000	parametro	315,00
	minimo	157,50
	massimo	567,00
da 52.000 a 260.000	parametro	405,00
	minimo	202,50
	massimo	729,00
da 260.000 a 520.000	parametro	540,00
	minimo	270,00
	massimo	972,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	702,00
	minimo	351,00
	massimo	1.263,60
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	912,60
	minimo	456,30
	massimo	1.642,68
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	1.186,38
	minimo	593,19
	massimo	2.135,48
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	1.542,29
	minimo	771,15
	massimo	2.776,13
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	2.004,98
	minimo	1.002,49
	massimo	3.608,97
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	2.606,48
	minimo	1.303,24
	massimo	4.691,66

7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

VALORE		COMPENSO
da 0 a 5.200	parametro	405,00
	minimo	202,50
	massimo	729,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.350,00
	minimo	675,00
	massimo	2.430,00
da 26.000 a 52.000	parametro	2.225,00
	minimo	1.112,50
	massimo	4.005,00
da 52.000 a 260.000	parametro	3.170,00
	minimo	1.585,00
	massimo	5.706,00
da 260.000 a 520.000	parametro	4.320,00
	minimo	2.160,00
	massimo	7.776,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	5.616,00
	minimo	2.808,00
	massimo	10.108,80
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	7.300,80
	minimo	3.650,40
	massimo	13.141,44
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	9.491,04
	minimo	4.745,52
	massimo	17.083,87
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	6.169,18
	minimo	3.084,59
	massimo	11.104,52
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	8.019,93
	minimo	4.009,96
	massimo	14.435,87
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	10.425,91
	minimo	5.212,95
	massimo	18.766,63

8. PROCEDIMENTI MONITORI

VALORE		COMPENSO
da 0 a 5.200	parametro	450,00
	minimo	225,00
	massimo	810,00
da 5.200 a 26.000	parametro	540,00
	minimo	270,00
	massimo	972,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.305,00
	minimo	652,50
	massimo	2.349,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.135,00
	minimo	1.067,50
	massimo	3.843,00
da 260.000 a 520.000	parametro	4.185,00
	minimo	2.092,50
	massimo	7.533,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	5.440,50
	minimo	2.720,25
	massimo	9.792,90
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	7.072,65
	minimo	3.536,33
	massimo	12.730,77
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	9.194,45
	minimo	4.597,22
	massimo	16.550,00
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	11.952,78
	minimo	5.976,39
	massimo	21.515,00
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	15.538,61
	minimo	7.769,31
	massimo	27.969,50
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	20.200,20
	minimo	10.100,10
	massimo	36.360,35

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	TOTALE FASI
da 0 a 5.200	parametro	200,00	270,00	335,00	805,00
	minimo	100,00	135,00	234,50	469,50
	massimo	360,00	486,00	670,00	1.516,00
da 5.200 a 26.000	parametro	540,00	675,00	1.010,00	2.225,00
	minimo	270,00	337,50	707,00	1.314,50
	massimo	972,00	1.215,00	2.020,00	4.207,00
da 26.000 a 52.000	parametro	945,00	750,00	1.215,00	2.910,00
	minimo	472,50	375,00	850,50	1.698,00
	massimo	1.701,00	1.350,00	2.430,00	5.481,00
da 52.000 a 260.000	parametro	1.080,00	945,00	1.620,00	3.645,00
	minimo	540,00	472,50	1.134,00	2.146,50
	massimo	1.944,00	1.701,00	3.240,00	6.885,00
da 260.000 a 520.000	parametro	2.025,00	1.385,00	2.225,00	5.635,00
	minimo	1.012,50	692,50	1.557,50	3.262,50
	massimo	3.645,00	2.493,00	4.450,00	10.588,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	2.632,50	1.800,50	2.892,50	7.325,50
	minimo	1.316,25	900,25	2.024,75	4.241,25
	massimo	4.738,50	3.240,90	5.785,00	13.764,40
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	3.422,25	2.340,65	3.760,25	9.523,15
	minimo	1.711,13	1.170,33	2.632,18	5.513,63
	massimo	6.160,05	4.213,17	7.520,50	17.893,72
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	4.448,93	3.042,85	4.888,33	12.380,10
	minimo	2.224,46	1.521,42	3.421,83	7.167,71
	massimo	8.008,07	5.477,12	9.776,65	23.261,84
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	5.783,60	3.955,70	6.354,82	16.094,12
	minimo	2.891,80	1.977,85	4.448,38	9.318,03
	massimo	10.410,48	7.120,26	12.709,65	30.240,39
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	7.518,68	5.142,41	8.261,27	20.922,36
	minimo	3.759,34	2.571,20	5.782,89	12.113,43
	massimo	13.533,63	9.256,33	16.522,54	39.312,50
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	9.774,29	6.685,13	10.739,65	27.199,07
	minimo	4.887,14	3.342,57	7.517,76	15.747,46
	massimo	17.593,72	12.033,23	21.479,30	51.106,25

10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	200,00	135,00	200,00	100,00	635,00
	minimo	100,00	67,50	140,00	50,00	357,50
	massimo	360,00	243,00	400,00	180,00	823,00
1.100 a 5.200	parametro	540,00	335,00	810,00	370,00	2.055,00
	minimo	270,00	167,50	567,00	185,00	1.189,50
	massimo	972,00	603,00	1.620,00	666,00	2.889,00
da 5.200 a 26.000	parametro	945,00	640,00	1.470,00	605,00	3.660,00
	minimo	472,50	320,00	1.029,00	302,50	2.124,00
	massimo	1.701,00	1.152,00	2.940,00	1.089,00	5.181,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.690,00	810,00	1.890,00	1.145,00	5.535,00
	minimo	845,00	405,00	1.323,00	572,50	3.145,50
	massimo	3.042,00	1.458,00	3.780,00	2.061,00	7.299,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.430,00	1.145,00	2.700,00	1.687,00	7.962,00
	minimo	1.215,00	572,50	1.890,00	843,50	4.521,00
	massimo	4.374,00	2.061,00	5.400,00	3.036,60	10.497,60
da 260.000 a 520.000	parametro	3.510,00	1.485,00	3.780,00	2.430,00	11.205,00
	minimo	1.755,00	742,50	2.646,00	1.215,00	6.358,50
	massimo	6.318,00	2.673,00	7.560,00	4.374,00	14.607,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.563,00	1.930,50	4.914,00	3.159,00	14.566,50
	minimo	2.281,50	965,25	3.439,80	1.579,50	8.266,05
	massimo	8.213,40	3.474,90	9.828,00	5.686,20	18.989,10
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	5.931,90	2.509,65	6.388,20	4.106,70	18.936,45
	minimo	2.965,95	1.254,83	4.471,74	2.053,35	10.745,87
	massimo	10.677,42	4.517,37	12.776,40	7.392,06	24.685,83
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	7.711,47	3.262,55	8.304,66	5.338,71	24.617,39
	minimo	3.855,74	1.631,27	5.813,26	2.669,36	13.969,62
	massimo	13.880,65	5.872,58	16.609,32	9.609,68	32.091,58
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	10.024,91	4.241,31	10.796,06	6.940,32	32.002,60
	minimo	5.012,46	2.120,65	7.557,24	3.470,16	18.160,51
	massimo	18.044,84	7.634,36	21.592,12	12.492,58	41.719,05
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	13.032,38	5.513,70	14.034,88	9.022,42	41.603,38
	minimo	6.516,19	2.756,85	9.824,41	4.511,21	23.608,67
	massimo	23.458,29	9.924,66	28.069,75	16.240,36	54.234,77
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	16.942,10	7.167,81	18.245,34	11.729,15	54.084,39
	minimo	8.471,05	3.583,91	12.771,74	5.864,57	30.691,27
	massimo	30.495,78	12.902,06	36.490,68	21.112,46	70.505,20

11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	170,00	100,00	100,00	170,00	540,00
	minimo	85,00	50,00	70,00	85,00	290,00
	massimo	306,00	180,00	200,00	306,00	992,00
da 1.100 a 5.200	parametro	510,00	305,00	335,00	575,00	1.725,00
	minimo	255,00	152,50	234,50	287,50	929,50
	massimo	918,00	549,00	670,00	1.035,00	3.172,00
da 5.200 a 26.000	parametro	875,00	470,00	540,00	1.010,00	2.895,00
	minimo	437,50	235,00	378,00	505,00	1.555,50
	massimo	1.575,00	846,00	1.080,00	1.818,00	5.319,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.690,00	675,00	875,00	1.820,00	5.060,00
	minimo	845,00	337,50	612,50	910,00	2.705,00
	massimo	3.042,00	1.215,00	1.750,00	3.276,00	9.283,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.360,00	1.010,00	1.215,00	2.630,00	7.215,00
	minimo	1.180,00	505,00	850,50	1.315,00	3.850,50
	massimo	4.248,00	1.818,00	2.430,00	4.734,00	13.230,00
da 260.000 a 520.000	parametro	3.510,00	1.350,00	1.690,00	3.850,00	10.400,00
	minimo	1.755,00	675,00	1.183,00	1.925,00	5.538,00
	massimo	6.318,00	2.430,00	3.380,00	6.930,00	19.058,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.563,00	1.755,00	2.197,00	5.005,00	13.520,00
	minimo	2.281,50	877,50	1.537,90	2.502,50	7.199,40
	massimo	8.213,40	3.159,00	4.394,00	9.009,00	24.775,40
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	5.931,90	2.281,50	2.856,10	6.506,50	17.576,00
	minimo	2.965,95	1.140,75	1.999,27	3.253,25	9.359,22
	massimo	10.677,42	4.106,70	5.712,20	11.711,70	32.208,02
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	7.711,47	2.965,95	3.712,93	8.458,45	22.848,80
	minimo	3.855,74	1.482,98	2.599,05	4.229,23	12.166,99
	massimo	13.880,65	5.338,71	7.425,86	15.225,21	41.870,43
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	10.024,91	3.855,74	4.826,81	10.995,99	29.703,44
	minimo	5.012,46	1.927,87	3.378,77	5.497,99	15.817,08
	massimo	18.044,84	6.940,32	9.653,62	19.792,77	54.431,55
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	13.032,38	5.012,46	6.274,85	14.294,78	38.614,47
	minimo	6.516,19	2.506,23	4.392,40	7.147,39	20.562,21
	massimo	23.458,29	9.022,42	12.549,70	25.730,60	70.761,02
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	16.942,10	6.516,19	8.157,31	18.583,21	50.198,81
	minimo	8.471,05	3.258,10	5.710,12	9.291,61	26.730,87
	massimo	30.495,78	11.729,15	16.314,61	33.449,79	91.989,33

12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	135,00	135,00	170,00	200,00	640,00
	minimo	67,50	67,50	119,00	100,00	354,00
	massimo	243,00	243,00	340,00	360,00	1.186,00
da 1.100 a 5.200	parametro	510,00	510,00	945,00	810,00	2.775,00
	minimo	255,00	255,00	661,50	405,00	1.576,50
	massimo	918,00	918,00	1.890,00	1.458,00	5.184,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.080,00	877,00	1.755,00	1.820,00	5.532,00
	minimo	540,00	438,50	1.228,50	910,00	3.117,00
	massimo	1.944,00	1.578,60	3.510,00	3.276,00	10.308,60
da 26.000 a 52.000	parametro	1.960,00	1.350,00	2.900,00	3.305,00	9.515,00
	minimo	980,00	675,00	2.030,00	1.652,50	5.337,50
	massimo	3.528,00	2.430,00	5.800,00	5.949,00	17.707,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.835,00	1.820,00	4.120,00	4.860,00	13.635,00
	minimo	1.417,50	910,00	2.884,00	2.430,00	7.641,50
	massimo	5.103,00	3.276,00	8.240,00	8.748,00	25.367,00
da 260.000 a 520.000	parametro	4.180,00	2.430,00	5.600,00	6.950,00	19.160,00
	minimo	2.090,00	1.215,00	3.920,00	3.475,00	10.700,00
	massimo	7.524,00	4.374,00	11.200,00	12.510,00	35.608,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	5.434,00	3.159,00	7.280,00	9.035,00	24.908,00
	minimo	2.717,00	1.579,50	5.096,00	4.517,50	13.910,00
	massimo	9.781,20	5.686,20	14.560,00	16.263,00	46.290,40
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	7.064,20	4.106,70	9.464,00	11.745,50	32.380,40
	minimo	3.532,10	2.053,35	6.624,80	5.872,75	18.083,00
	massimo	12.715,56	7.392,06	18.928,00	21.141,90	60.177,52
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	9.183,46	5.338,71	12.303,20	15.269,15	42.094,52
	minimo	4.591,73	2.669,36	8.612,24	7.634,58	23.507,90
	massimo	16.530,23	9.609,68	24.606,40	27.484,47	78.230,78
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	11.938,50	6.940,32	15.994,16	19.849,90	54.722,88
	minimo	5.969,25	3.470,16	11.195,91	9.924,95	30.560,27
	massimo	21.489,30	12.492,58	31.988,32	35.729,81	101.700,01
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	15.520,05	9.022,42	20.792,41	25.804,86	71.139,74
	minimo	7.760,02	4.511,21	14.554,69	12.902,43	39.728,35
	massimo	27.936,09	16.240,36	41.584,82	46.448,75	132.210,01
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	20.176,06	11.729,15	27.030,13	33.546,32	92.481,66
	minimo	10.088,03	5.864,57	18.921,09	16.773,16	51.646,86
	massimo	36.316,91	21.112,46	54.060,26	60.383,38	171.873,01

13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	240,00	270,00	135,00	645,00
	minimo	120,00	135,00	67,50	322,50
	massimo	432,00	486,00	243,00	1.161,00
da 1.100 a 5.200	parametro	675,00	740,00	370,00	1.785,00
	minimo	337,50	370,00	185,00	892,50
	massimo	1.215,00	1.332,00	666,00	3.213,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.215,00	1.080,00	640,00	2.935,00
	minimo	607,50	540,00	320,00	1.467,50
	massimo	2.187,00	1.944,00	1.152,00	5.283,00
da 26.000 a 52.000	parametro	2.225,00	1.875,00	1.150,00	5.250,00
	minimo	1.112,50	937,50	575,00	2.625,00
	massimo	4.005,00	3.375,00	2.070,00	9.450,00
da 52.000 a 260.000	parametro	3.240,00	2.360,00	1.690,00	7.290,00
	minimo	1.620,00	1.180,00	845,00	3.645,00
	massimo	5.832,00	4.248,00	3.042,00	13.122,00
da 260.000 a 520.000	parametro	4.725,00	3.105,00	2.430,00	10.260,00
	minimo	2.362,50	1.552,50	1.215,00	5.130,00
	massimo	8.505,00	5.589,00	4.374,00	18.468,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	6.142,50	4.036,50	3.159,00	13.338,00
	minimo	3.071,25	2.018,25	1.579,50	6.669,00
	massimo	11.056,50	7.265,70	5.686,20	24.008,40
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	7.985,25	5.247,45	4.106,70	17.339,40
	minimo	3.992,63	2.623,73	2.053,35	8.669,70
	massimo	14.373,45	9.445,41	7.392,06	31.210,92
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	10.380,83	6.821,69	5.338,71	22.541,22
	minimo	5.190,41	3.410,84	2.669,36	11.270,61
	massimo	18.685,49	12.279,03	9.609,68	40.574,20
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	13.495,07	8.868,19	6.940,32	29.303,59
	minimo	6.747,54	4.434,10	3.470,16	14.651,79
	massimo	24.291,13	15.962,74	12.492,58	52.746,45
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	17.543,59	11.528,65	9.022,42	38.094,66
	minimo	8.771,80	5.764,32	4.511,21	19.047,33
	massimo	31.578,47	20.751,57	16.240,36	68.570,39
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	22.806,67	14.987,24	11.729,15	49.523,06
	minimo	11.403,34	7.493,62	5.864,57	24.761,53
	massimo	41.052,01	26.977,04	21.112,46	89.141,51

14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA E ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	240,00	200,00	135,00	135,00	710,00
	minimo	120,00	100,00	94,50	67,50	382,00
	massimo	432,00	360,00	270,00	243,00	1.305,00
da 1.100 a 5.200	parametro	875,00	740,00	675,00	740,00	3.030,00
	minimo	437,50	370,00	472,50	370,00	1.650,00
	massimo	1.575,00	1.332,00	1.350,00	1.332,00	5.589,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.890,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	5.730,00
	minimo	945,00	640,00	896,00	640,00	3.121,00
	massimo	3.402,00	2.304,00	2.560,00	2.304,00	10.570,00
da 26.000 a 52.000	parametro	3.510,00	1.960,00	2.090,00	2.360,00	9.920,00
	minimo	1.755,00	980,00	1.463,00	1.180,00	5.378,00
	massimo	6.318,00	3.528,00	4.180,00	4.248,00	18.274,00
da 52.000 a 260.000	parametro	5.130,00	2.767,00	2.970,00	3.440,00	14.307,00
	minimo	2.565,00	1.383,50	2.079,00	1.720,00	7.747,50
	massimo	9.234,00	4.980,60	5.940,00	6.192,00	26.346,60
da 260.000 a 520.000	parametro	7.425,00	3.700,00	4.050,00	4.930,00	20.105,00
	minimo	3.712,50	1.850,00	2.835,00	2.465,00	10.862,50
	massimo	13.365,00	6.660,00	8.100,00	8.874,00	36.999,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	9.652,50	4.810,00	5.265,00	6.409,00	26.136,50
	minimo	4.826,25	2.405,00	3.685,50	3.204,50	14.121,25
	massimo	17.374,50	8.658,00	10.530,00	11.536,20	48.098,70
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	12.548,25	6.253,00	6.844,50	8.331,70	33.977,45
	minimo	6.274,13	3.126,50	4.791,15	4.165,85	18.357,63
	massimo	22.586,85	11.255,40	13.689,00	14.997,06	62.528,31
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	16.312,73	8.128,90	8.897,85	10.831,21	44.170,69
	minimo	8.156,36	4.064,45	6.228,50	5.415,61	23.864,91
	massimo	29.362,91	14.632,02	17.795,70	19.496,18	81.286,80
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	21.206,54	10.567,57	11.567,21	14.080,57	57.421,89
	minimo	10.603,27	5.283,79	8.097,04	7.040,29	31.024,39
	massimo	38.171,78	19.021,63	23.134,41	25.345,03	105.672,84
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	27.568,51	13.737,84	15.037,37	18.304,74	74.648,46
	minimo	13.784,25	6.868,92	10.526,16	9.152,37	40.331,70
	massimo	49.623,31	24.728,11	30.074,73	32.948,54	137.374,70
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	35.839,06	17.859,19	19.548,58	23.796,17	97.042,99
	minimo	17.919,53	8.929,60	13.684,00	11.898,08	52.431,21
	massimo	64.510,30	32.146,55	39.097,15	42.833,10	178.587,11

16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase istruttoria e/o di trattazione	Totale fasi
da 0 a 1.100	parametro	120,00	60,00	180,00
	minimo	60,00	42,00	102,00
	massimo	216,00	120,00	336,00
da 1.100 a 5.200	parametro	350,00	175,00	525,00
	minimo	175,00	122,50	297,50
	massimo	630,00	350,00	980,00
da 5.200 a 26.000	parametro	526,00	290,00	816,00
	minimo	263,00	203,00	466,00
	massimo	946,80	580,00	1.526,80
da 26.000 a 52.000	parametro	820,00	470,00	1.290,00
	minimo	410,00	329,00	739,00
	massimo	1.476,00	940,00	2.416,00
da 52.000 a 260.000	parametro	1.110,00	700,00	1.810,00
	minimo	555,00	490,00	1.045,00
	massimo	1.998,00	1.400,00	3.398,00
da 260.000 a 520.000	parametro	1.460,00	935,00	2.395,00
	minimo	730,00	654,50	1.384,50
	massimo	2.628,00	1.870,00	4.498,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	1.898,00	1.215,50	3.113,50
	minimo	949,00	850,85	1.799,85
	massimo	3.416,40	2.431,00	5.847,40
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	2.467,40	1.580,15	4.047,55
	minimo	1.233,70	1.106,11	2.339,81
	massimo	4.441,32	3.160,30	7.601,62
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	3.207,62	2.054,20	5.261,82
	minimo	1.603,81	1.437,94	3.041,75
	massimo	5.773,72	4.108,39	9.882,11
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	4.169,91	2.670,45	6.840,36
	minimo	2.084,95	1.869,32	3.954,27
	massimo	7.505,83	5.340,91	12.846,74
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	5.420,88	3.471,59	8.892,47
	minimo	2.710,44	2.430,11	5.140,55
	massimo	9.757,58	6.943,18	16.700,76
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	7.047,14	4.513,07	11.560,21
	minimo	3.523,57	3.159,15	6.682,72
	massimo	12.684,85	9.026,13	21.710,99

17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase di trattazione e conclusiva	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	105,00	225,00	330,00
	minimo	52,50	157,50	210,00
	massimo	189,00	450,00	639,00
da 1.100 a 5.200	parametro	315,00	540,00	855,00
	minimo	157,50	378,00	535,50
	massimo	567,00	1.080,00	1.647,00
da 5.200 a 26.000	parametro	526,00	810,00	1.336,00
	minimo	263,00	567,00	830,00
	massimo	946,80	1.620,00	2.566,80
da 26.000 a 52.000	parametro	820,00	1.295,00	2.115,00
	minimo	410,00	906,50	1.316,50
	massimo	1.476,00	2.590,00	4.066,00
da 52.000 a 260.000	parametro	1.110,00	1.835,00	2.945,00
	minimo	555,00	1.284,50	1.839,50
	massimo	1.998,00	3.670,00	5.668,00
da 260.000 a 520.000	parametro	1.460,00	2.480,00	3.940,00
	minimo	730,00	1.736,00	2.466,00
	massimo	2.628,00	4.960,00	7.588,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	1.898,00	3.224,00	5.122,00
	minimo	949,00	2.256,80	3.205,80
	massimo	3.416,40	6.448,00	9.864,40
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	2.467,40	4.191,20	6.658,60
	minimo	1.233,70	2.933,84	4.167,54
	massimo	4.441,32	8.382,40	12.823,72
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	3.207,62	5.448,56	8.656,18
	minimo	1.603,81	3.813,99	5.417,80
	massimo	5.773,72	10.897,12	16.670,84
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	4.169,91	7.083,13	11.253,03
	minimo	2.084,95	4.958,19	7.043,14
	massimo	7.505,83	14.166,26	21.672,09
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	5.420,88	9.208,07	14.628,94
	minimo	2.710,44	6.445,65	9.156,09
	massimo	9.757,58	18.416,13	28.173,71
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	7.047,14	11.970,49	19.017,63
	minimo	3.523,57	8.379,34	11.902,91
	massimo	12.684,85	23.940,97	36.625,83

18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase di trattazione e conclusiva	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	140,00	72,00	212,00
	minimo	70,00	50,40	120,40
	massimo	252,00	144,00	396,00
da 1.100 a 5.200	parametro	430,00	285,00	715,00
	minimo	215,00	199,50	414,50
	massimo	774,00	570,00	1.344,00
da 5.200 a 26.000	parametro	650,00	430,00	1.080,00
	minimo	325,00	301,00	626,00
	massimo	1.170,00	860,00	2.030,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.000,00	645,00	1.645,00
	minimo	500,00	451,50	951,50
	massimo	1.800,00	1.290,00	3.090,00
da 52.000 a 260.000	parametro	1.365,00	935,00	2.300,00
	minimo	682,50	654,50	1.337,00
	massimo	2.457,00	1.870,00	4.327,00
da 260.000 a 520.000	parametro	1.800,00	1.220,00	3.020,00
	minimo	900,00	854,00	1.754,00
	massimo	3.240,00	2.440,00	5.680,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	2.340,00	1.586,00	3.926,00
	minimo	1.170,00	1.110,20	2.280,20
	massimo	4.212,00	3.172,00	7.384,00
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	3.042,00	2.061,80	5.103,80
	minimo	1.521,00	1.443,26	2.964,26
	massimo	5.475,60	4.123,60	9.599,20
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	3.954,60	2.680,34	6.634,94
	minimo	1.977,30	1.876,24	3.853,54
	massimo	7.118,28	5.360,68	12.478,96
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	5.140,98	3.484,44	8.625,42
	minimo	2.570,49	2.439,11	5.009,60
	massimo	9.253,76	6.968,88	16.222,65
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	6.683,27	4.529,77	11.213,05
	minimo	3.341,64	3.170,84	6.512,48
	massimo	12.029,89	9.059,55	21.089,44
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	8.688,26	5.888,71	14.576,96
	minimo	4.344,13	4.122,09	8.466,22
	massimo	15.638,86	11.777,41	27.416,28

19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI

VALORE		COMPENSO
da 0 a 1.100	parametro	65,00
	minimo	32,50
	massimo	117,00
da 1.100 a 5.200	parametro	270,00
	minimo	135,00
	massimo	486,00
da 5.200 a 26.000	parametro	405,00
	minimo	202,50
	massimo	729,00
da 26.000 a 52.000	parametro	675,00
	minimo	337,50
	massimo	1.215,00
da 52.000 a 260.000	parametro	945,00
	minimo	472,50
	massimo	1.701,00
da 260.000 a 520.000	parametro	1.280,00
	minimo	640,00
	massimo	2.304,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	1.664,00
	minimo	832,00
	massimo	2.995,20
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	2.163,20
	minimo	1.081,60
	massimo	3.893,76
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	2.812,16
	minimo	1.406,08
	massimo	5.061,89
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	3.655,81
	minimo	1.827,90
	massimo	6.580,45
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	4.752,55
	minimo	2.376,28
	massimo	8.554,59
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	6.178,32
	minimo	3.089,16
	massimo	11.120,97

20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO

VALORE		COMPENSO
da 0 a 1.100	parametro	160,00
	minimo	80,00
	massimo	288,00
da 1.100 a 5.200	parametro	590,00
	minimo	295,00
	massimo	1.062,00
da 5.200 a 26.000	parametro	860,00
	minimo	430,00
	massimo	1.548,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.400,00
	minimo	700,00
	massimo	2.520,00
da 52.000 a 260.000	parametro	1.995,00
	minimo	997,50
	massimo	3.591,00
da 260.000 a 520.000	parametro	2.750,00
	minimo	1.375,00
	massimo	4.950,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	3.575,00
	minimo	1.787,50
	massimo	6.435,00
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	4.647,50
	minimo	2.323,75
	massimo	8.365,50
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	6.041,75
	minimo	3.020,88
	massimo	10.875,15
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	7.854,28
	minimo	3.927,14
	massimo	14.137,70
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	10.210,56
	minimo	5.105,28
	massimo	18.379,00
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	13.273,72
	minimo	6.636,86
	massimo	23.892,70

21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	(1) 2 bis. Fase Introduttiva + motivi aggiunti	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	5. Fase cautelare
da 0 a 1.100	parametro	170,00	170,00	255,00	100,00	270,00	200,00
	minimo	85,00	85,00	127,50	70,00	135,00	100,00
	massimo	306,00	306,00	459,00	200,00	486,00	360,00
da 1.100 a 5.200	parametro	605,00	540,00	810,00	605,00	1.010,00	540,00
	minimo	302,50	270,00	405,00	423,50	505,00	270,00
	massimo	1.089,00	972,00	1.458,00	1.210,00	1.818,00	972,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.080,00	875,00	1.312,50	945,00	1.820,00	1.010,00
	minimo	540,00	437,50	656,25	661,50	910,00	505,00
	massimo	1.944,00	1.575,00	2.362,50	1.890,00	3.276,00	1.818,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.955,00	1.350,00	2.025,00	1.550,00	3.305,00	1.820,00
	minimo	977,50	675,00	1.012,50	1.085,00	1.652,50	910,00
	massimo	3.519,00	2.430,00	3.645,00	3.100,00	5.949,00	3.276,00
da 52.000 a 260.000	parametro	3.240,00	1.820,00	2.730,00	2.160,00	4.790,00	2.630,00
	minimo	1.620,00	910,00	1.365,00	1.512,00	2.395,00	1.315,00
	massimo	5.832,00	3.276,00	4.914,00	4.320,00	8.622,00	4.734,00
da 260.000 a 520.000	parametro	4.185,00	2.430,00	3.645,00	2.970,00	6.950,00	3.780,00
	minimo	2.092,50	1.215,00	1.822,50	2.079,00	3.475,00	1.890,00
	massimo	7.533,00	4.374,00	6.561,00	5.940,00	12.510,00	6.804,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	5.440,50	3.159,00	4.738,50	3.861,00	9.035,00	4.914,00
	minimo	2.720,25	1.579,50	2.369,25	2.702,70	4.517,50	2.457,00
	massimo	9.792,90	5.686,20	8.529,30	7.722,00	16.263,00	8.845,20
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	7.072,65	4.106,70	6.160,05	5.019,30	11.745,50	6.388,20
	minimo	3.536,33	2.053,35	3.080,02	3.513,51	5.872,75	3.194,10
	massimo	12.730,77	7.392,06	11.088,09	10.038,60	21.141,90	11.498,76
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	9.194,45	5.338,71	8.008,06	6.525,09	15.269,15	8.304,66
	minimo	4.597,22	2.669,36	4.004,03	4.567,56	7.634,58	4.152,33
	massimo	16.550,00	9.609,68	14.414,50	13.050,18	27.484,47	14.948,39
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	11.952,78	6.940,32	10.410,48	8.482,62	19.849,90	10.796,06
	minimo	5.976,39	3.470,16	5.205,24	5.937,83	9.924,95	5.398,03
	massimo	21.515,00	12.492,58	18.738,86	16.965,23	35.729,81	19.432,90
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	15.538,61	9.022,42	13.533,63	11.027,40	25.804,86	14.034,88
	minimo	7.769,31	4.511,21	6.766,81	7.719,18	12.902,43	7.017,44
	massimo	27.969,50	16.240,36	24.360,53	22.054,80	46.448,75	25.262,78
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	20.200,20	11.729,15	17.593,72	14.335,62	33.546,32	18.245,34
	minimo	10.100,10	5.864,57	8.796,86	10.034,94	16.773,16	9.122,67
	massimo	36.360,35	21.112,46	31.668,69	28.671,25	60.383,38	32.841,61

1) Il D.M Giustizia 2018 ha introdotto un nuovo parametro per i motivi aggiuntivi. Nella tabella è stata predisposta un'apposita colonna con l'importo complessivo (fase introduttiva + motivi aggiunti). Il nuovo parametro corrisponde al 50% del parametro della fase 2.introduttiva del giudizio.

22 GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	2. Bis Fase introduttiva + motivi aggiunti	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	5. Fase cautelare
da 0 a 1.100	parametro	170,00	170,00	255,00	100,00	270,00	200,00
	minimo	85,00	85,00	127,50	70,00	135,00	100,00
	massimo	306,00	306,00	459,00	200,00	486,00	360,00
da 1.100 a 5.200	parametro	605,00	605,00	907,50	340,00	1.110,00	605,00
	minimo	302,50	302,50	453,75	238,00	555,00	302,50
	massimo	1.089,00	1.089,00	1.633,50	680,00	1.998,00	1.089,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.215,00	1.010,00	1.515,00	675,00	1.820,00	1.010,00
	minimo	607,50	505,00	757,50	472,50	910,00	505,00
	massimo	2.187,00	1.818,00	2.727,00	1.350,00	3.276,00	1.818,00
da 26.000 a 52.000	parametro	2.160,00	1.550,00	2.325,00	1.010,00	3.305,00	1.800,00
	minimo	1.080,00	775,00	1.162,50	707,00	1.652,50	900,00
	massimo	3.888,00	2.790,00	4.185,00	2.020,00	5.949,00	3.240,00
da 52.000 a 260.000	parametro	3.240,00	2.160,00	3.240,00	1.485,00	4.790,00	2.295,00
	minimo	1.620,00	1.080,00	1.620,00	1.039,50	2.395,00	1.147,50
	massimo	5.832,00	3.888,00	5.832,00	2.970,00	8.622,00	4.131,00
da 260.000 a 520.000	parametro	4.725,00	2.900,00	4.350,00	2.025,00	6.950,00	3.915,00
	minimo	2.362,50	1.450,00	2.175,00	1.417,50	3.475,00	1.957,50
	massimo	8.505,00	5.220,00	7.830,00	4.050,00	12.510,00	7.047,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	6.142,50	3.770,00	5.655,00	2.632,50	9.035,00	5.089,50
	minimo	3.071,25	1.885,00	2.827,50	1.842,75	4.517,50	2.544,75
	massimo	11.056,50	6.786,00	10.179,00	5.265,00	16.263,00	9.161,10
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	7.985,25	4.901,00	7.351,50	3.422,25	11.745,50	6.616,35
	minimo	3.992,63	2.450,50	3.675,75	2.395,58	5.872,75	3.308,18
	massimo	14.373,45	8.821,80	13.232,70	6.844,50	21.141,90	11.909,43
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	10.380,83	6.371,30	9.556,95	4.448,93	15.269,15	8.601,26
	minimo	5.190,41	3.185,65	4.778,47	3.114,25	7.634,57	4.300,63
	massimo	18.685,49	11.468,34	17.202,51	8.897,85	27.484,47	15.482,26
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	13.495,07	8.282,69	12.424,03	5.783,60	19.849,89	11.181,63
	minimo	6.747,54	4.141,35	6.212,01	4.048,52	9.924,94	5.590,82
	massimo	24.291,13	14.908,84	22.363,25	11.567,21	35.729,80	20.126,94
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	17.543,59	10.767,50	16.151,25	7.518,68	25.804,85	14.536,12
	minimo	8.771,80	5.383,75	8.075,62	5.263,08	12.902,42	7.268,06
	massimo	31.578,47	19.381,49	29.072,25	15.037,37	46.448,73	26.165,02
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	22.806,67	13.997,75	20.996,62	9.774,29	33.546,30	18.896,96
	minimo	11.403,34	6.998,87	10.498,31	6.842,00	16.773,15	9.448,48
	massimo	41.052,01	25.195,94	37.793,91	19.548,58	60.383,34	34.014,52

1) Il D.M. Giustizia 2018 ha introdotto un nuovo parametro per i motivi aggiuntivi. Nella tabella è stata predisposta un'apposita colonna con l'importo complessivo (fase introduttiva + motivi aggiunti). Il nuovo parametro corrisponde al 50% del parametro della fase 2.introduttiva del giudizio.

2) Il D.M. Giustizia 2018 ha modificato i parametri previsti per questa tabella dal D.M. 55/2014.

23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	5. Fase cautelare	Totale fasi
da 0 a 1.100	parametro	170,00	100,00	170,00	85,00	135,00	660,00
	minimo	85,00	50,00	119,00	42,50	67,50	364,00
	massimo	306,00	180,00	340,00	153,00	243,00	1.222,00
da 1.100 a 5.200	parametro	540,00	340,00	875,00	270,00	405,00	2.430,00
	minimo	270,00	170,00	612,50	135,00	202,50	1.390,00
	massimo	972,00	612,00	1.750,00	486,00	729,00	4.549,00
da 5.200 a 26.000	parametro	945,00	540,00	1.350,00	470,00	675,00	3.980,00
	minimo	472,50	270,00	945,00	235,00	337,50	2.260,00
	massimo	1.701,00	972,00	2.700,00	846,00	1.215,00	7.434,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.685,00	810,00	2.090,00	945,00	1.280,00	6.810,00
	minimo	842,50	405,00	1.463,00	472,50	640,00	3.823,00
	massimo	3.033,00	1.458,00	4.180,00	1.701,00	2.304,00	12.676,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.430,00	1.145,00	3.970,00	1.350,00	1.820,00	10.715,00
	minimo	1.215,00	572,50	2.779,00	675,00	910,00	6.151,50
	massimo	4.374,00	2.061,00	7.940,00	2.430,00	3.276,00	20.081,00
da 260.000 a 520.000	parametro	3.510,00	1.485,00	4.115,00	1.955,00	2.630,00	13.695,00
	minimo	1.755,00	742,50	2.880,50	977,50	1.315,00	7.670,50
	massimo	6.318,00	2.673,00	8.230,00	3.519,00	4.734,00	25.474,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.563,00	1.930,50	5.349,50	2.541,50	3.419,00	17.803,50
	minimo	2.281,50	965,25	3.744,65	1.270,75	1.709,50	9.971,65
	massimo	8.213,40	3.474,90	10.699,00	4.574,70	6.154,20	33.116,20
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	5.931,90	2.509,65	6.954,35	3.303,95	4.444,70	23.144,55
	minimo	2.965,95	1.254,83	4.868,05	1.651,98	2.222,35	12.963,15
	massimo	10.677,42	4.517,37	13.908,70	5.947,11	8.000,46	43.051,06
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	7.711,47	3.262,55	9.040,66	4.295,14	5.778,11	30.087,92
	minimo	3.855,74	1.631,27	6.328,46	2.147,57	2.889,06	16.852,09
	massimo	13.880,65	5.872,58	18.081,31	7.731,24	10.400,60	55.966,38
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	10.024,91	4.241,31	11.752,85	5.583,68	7.511,54	39.114,29
	minimo	5.012,46	2.120,65	8.227,00	2.791,84	3.755,77	21.907,72
	massimo	18.044,84	7.634,36	23.505,70	10.050,62	13.520,78	72.756,29
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	13.032,38	5.513,70	15.278,71	7.258,78	9.765,01	50.848,58
	minimo	6.516,19	2.756,85	10.695,09	3.629,39	4.882,50	28.480,03
	massimo	23.458,29	9.924,66	30.557,41	13.065,80	17.577,01	94.583,18
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	16.942,10	7.167,81	19.862,32	9.436,41	12.694,51	66.103,15
	minimo	8.471,05	3.583,91	13.903,62	4.718,21	6.347,25	37.024,04
	massimo	30.495,78	12.902,06	39.724,64	16.985,54	22.850,11	122.958,13

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	5. Fase cautelare	Totale fasi
da 0 a 1.100	parametro	170,00	100,00	170,00	100,00	135,00	675,00
	minimo	85,00	50,00	119,00	50,00	67,50	371,50
	massimo	306,00	180,00	340,00	180,00	243,00	1.249,00
da 1.100 a 5.200	parametro	605,00	405,00	875,00	405,00	470,00	2.760,00
	minimo	302,50	202,50	612,50	202,50	235,00	1.555,00
	massimo	1.089,00	729,00	1.750,00	729,00	846,00	5.143,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.080,00	605,00	1.350,00	740,00	810,00	4.585,00
	minimo	540,00	302,50	945,00	370,00	405,00	2.562,50
	massimo	1.944,00	1.089,00	2.700,00	1.332,00	1.458,00	8.523,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.955,00	1.010,00	2.360,00	1.350,00	1.485,00	8.160,00
	minimo	977,50	505,00	1.652,00	675,00	742,50	4.552,00
	massimo	3.519,00	1.818,00	4.720,00	2.430,00	2.673,00	15.160,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.900,00	1.350,00	3.105,00	1.955,00	2.160,00	11.470,00
	minimo	1.450,00	675,00	2.173,50	977,50	1.080,00	6.356,00
	massimo	5.220,00	2.430,00	6.210,00	3.519,00	3.888,00	21.267,00
da 260.000 a 520.000	parametro	4.185,00	1.820,00	4.320,00	2.900,00	3.170,00	16.395,00
	minimo	2.092,50	910,00	3.024,00	1.450,00	1.585,00	9.061,50
	massimo	7.533,00	3.276,00	8.640,00	5.220,00	5.706,00	30.375,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	5.440,50	2.366,00	5.616,00	3.770,00	4.121,00	21.313,50
	minimo	2.720,25	1.183,00	3.931,20	1.885,00	2.060,50	11.779,95
	massimo	9.792,90	4.258,80	11.232,00	6.786,00	7.417,80	39.487,50
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	7.072,65	3.075,80	7.300,80	4.901,00	5.357,30	27.707,55
	minimo	3.536,33	1.537,90	5.110,56	2.450,50	2.678,65	15.313,94
	massimo	12.730,77	5.536,44	14.601,60	8.821,80	9.643,14	51.333,75
da 1.000.000 a 4.000.000	parametro	9.194,45	3.998,54	9.491,04	6.371,30	6.964,49	36.019,82
	minimo	4.597,22	1.999,27	6.643,73	3.185,65	3.482,25	19.908,12
	massimo	16.550,00	7.197,37	18.982,08	11.468,34	12.536,08	66.733,88
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	11.952,78	5.198,10	12.338,35	8.282,69	9.053,84	46.825,76
	minimo	5.976,39	2.599,05	8.636,85	4.141,35	4.526,92	25.880,55
	massimo	21.515,00	9.356,58	24.676,70	14.908,84	16.296,91	86.754,04
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	15.538,61	6.757,53	16.039,86	10.767,50	11.769,99	60.873,49
	minimo	7.769,31	3.378,77	11.227,90	5.383,75	5.884,99	33.644,72
	massimo	27.969,50	12.163,56	32.079,72	19.381,49	21.185,98	112.780,25
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	20.200,20	8.784,79	20.851,81	13.997,75	15.300,98	79.135,53
	minimo	10.100,10	4.392,40	14.596,27	6.998,87	7.650,49	43.738,13
	massimo	36.360,35	15.812,63	41.703,63	25.195,94	27.541,77	146.614,32

15. GIUDIZI PENALI-

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o dibattimentale	4. Fase decisionale	Totale fasi
Giudice di Pace	parametro	360,00	450,00	720,00	630,00	2.160,00
	minimo	180,00	225,00	360,00	315,00	1.080,00
	massimo	648,00	810,00	1.296,00	1.134,00	3.888,00
Indagini Preliminari	parametro	810,00	630,00	990,00	1.170,00	3.600,00
	minimo	405,00	315,00	495,00	819,00	2.034,00
	massimo	1.458,00	1.134,00	1.782,00	2.340,00	6.714,00
Indagini Difensive	parametro	810,00	0,00	1.350,00		2.160,00
	minimo	405,00	0,00	675,00	0,00	1.080,00
	massimo	1.458,00	0,00	2.430,00	0,00	3.888,00
Cautelari personali	parametro	360,00	1.170,00		1.350,00	2.880,00
	minimo	180,00	585,00	0,00	945,00	1.710,00
	massimo	648,00	2.106,00	0,00	2.700,00	5.454,00
Cautelari	parametro	360,00	1.170,00	0,00	1.350,00	2.880,00
	minimo	180,00	585,00	0,00	945,00	1.710,00
	massimo	648,00	2.106,00	0,00	2.700,00	5.454,00
GIP e GUP	parametro	810,00	720,00	990,00	1.350,00	3.870,00
	minimo	405,00	360,00	495,00	945,00	2.205,00
	massimo	1.458,00	1.296,00	1.782,00	2.700,00	7.236,00
Tribunale monocratico	parametro	450,00	540,00	1.080,00	1.350,00	3.420,00
	minimo	225,00	270,00	540,00	945,00	1.980,00
	massimo	810,00	972,00	1.944,00	2.700,00	6.426,00

Tribunale collegiale	parametro	450,00	720,00	1.350,00	1.350,00	3.870,00
	minimo	225,00	360,00	675,00	675,00	1.935,00
	massimo	810,00	1.296,00	2.430,00	2.700,00	7.236,00
Corte di Assise	parametro	720,00	1.350,00	2.250,00	2.700,00	7.020,00
	minimo	360,00	675,00	1.125,00	1.890,00	4.050,00
	massimo	1.296,00	2.430,00	4.050,00	5.400,00	13.176,00
Tribunale di Sorveglianza	parametro	450,00	900,00	1.350,00	1.350,00	4.050,00
	minimo	225,00	450,00	675,00	945,00	2.295,00
	massimo	810,00	1.620,00	2.430,00	2.700,00	7.560,00
Corte di Appello	parametro	450,00	900,00	1.350,00	1.350,00	4.050,00
	minimo	225,00	450,00	675,00	945,00	2.295,00
	massimo	810,00	1.620,00	2.430,00	2.700,00	7.560,00
Corte di Assise di Appello	parametro	720,00	1.890,00	2.160,00	2.225,00	6.995,00
	minimo	360,00	945,00	1.080,00	1.557,50	3.942,50
	massimo	1.296,00	3.402,00	3.888,00	4.450,00	13.036,00
Corte di Cassazione e Giurisdizioni superiori	parametro	900,00	2.520,00	0,00	2.610,00	6.030,00
	minimo	450,00	1.260,00	0,00	1.827,00	3.537,00
	massimo	1.620,00	4.536,00	0,00	5.220,00	11.376,00

25 STRAGIUDIZIALE - PRESTAZIONI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE-

VALORE		COMPENSO
da 0 a 1.100	parametro	270,00
	minimo	135,00
	massimo	486,00
da 1.100 a 5.200	parametro	1.215,00
	minimo	607,50
	massimo	2.187,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.890,00
	minimo	945,00
	massimo	3.402,00
da 26.000 a 52.000	parametro	2.295,00
	minimo	1.147,50
	massimo	4.131,00
da 52.000 a 260.000	parametro	4.320,00
	minimo	2.160,00
	massimo	7.776,00
da 260.000 a 520.000	parametro	5.870,00
	minimo	2.935,00
	massimo	10.566,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	7.631,00
	minimo	3.815,50
	massimo	13.735,80
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	9.920,30
	minimo	4.960,15
	massimo	17.856,54
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	6.448,20
	minimo	3.224,10
	massimo	11.606,75
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	8.382,65
	minimo	4.191,33
	massimo	15.088,78
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	10.897,45
	minimo	5.448,72
	massimo	19.615,41
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	14.166,68
	minimo	7.083,34
	massimo	25.500,03

25 bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA (1)

VALORE		1.Fase della attivazione	2.Fase della negoziazione	3.Fase della conciliazione
da 0 a 1.100	parametro	60,00	120,00	180,00
	minimo	30,00	60,00	90,00
	massimo	108,00	216,00	324,00
da 1.100 a 5.200	parametro	270,00	540,00	810,00
	minimo	135,00	270,00	405,00
	massimo	486,00	972,00	1.458,00
da 5.200 a 26.000	parametro	420,00	840,00	1.260,00
	minimo	210,00	420,00	630,00
	massimo	756,00	1.512,00	2.268,00
da 26.000 a 52.000	parametro	510,00	1.020,00	1.530,00
	minimo	255,00	510,00	765,00
	massimo	918,00	1.836,00	2.754,00
da 52.000 a 260.000	parametro	960,00	1.920,00	2.880,00
	minimo	480,00	960,00	1.440,00
	massimo	1.728,00	3.456,00	5.184,00
da 260.000 a 520.000	parametro	1.305,00	2.610,00	3.915,00
	minimo	652,50	1.305,00	1.957,50
	massimo	2.349,00	4.698,00	7.047,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	1.696,50	3.393,00	5.089,50
	minimo	848,25	1.696,50	2.544,75
	massimo	3.053,70	6.107,40	9.161,10
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	2.205,45	4.410,90	6.616,35
	minimo	1.102,72	2.205,45	3.308,17
	massimo	3.969,81	7.939,62	11.909,43
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	2.867,08	5.734,17	8.601,25
	minimo	1.433,54	2.867,08	4.300,62
	massimo	5.160,74	10.321,50	15.482,25
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	3.727,20	7.454,42	11.181,62
	minimo	1.863,60	3.727,21	5.590,81
	massimo	6.708,80	13.417,95	20.126,91
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	4.845,36	9.690,74	14.536,10
	minimo	2.422,68	4.845,37	7.268,05
	massimo	8.721,64	17.443,33	26.164,98
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	6.298,96	12.597,96	18.896,93
	minimo	3.149,48	6.298,98	9.448,46
	massimo	11.338,12	22.676,32	34.014,47

1) Tabella è stata introdotta dal nuovo decreto ministeriale 17/2018

26. STRAGIUDIZIALE - ARBITRATO

VALORE		1. Fase di studio della controversia
da 0,01 a 26.000	parametro	1.620,00
	minimo	810,00
	massimo	2.916,00
da 26.000 a 52.000	parametro	4.050,00
	minimo	2.025,00
	massimo	7.290,00
da 52.000 a 260.000	parametro	7.085,00
	minimo	3.542,50
	massimo	12.753,00
da 260.000 a 520.000	parametro	16.200,00
	minimo	8.100,00
	massimo	29.160,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	21.060,00
	minimo	10.530,00
	massimo	37.908,00
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	27.378,00
	minimo	13.689,00
	massimo	49.280,40
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	35.591,40
	minimo	17.795,70
	massimo	64.064,52
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	46.268,82
	minimo	23.134,41
	massimo	83.283,88
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	60.149,47
	minimo	30.074,73
	massimo	108.269,04
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	78.194,31
	minimo	39.097,15
	massimo	140.749,75

1) Il D.M. Giustizia 17/2018 ha modificato il precedente D.M. 55/2014 stabilendo che l'importo previsto in tabella è dovuto a ciascun arbitro (art. 10)

TABELLA 27 - PRESTAZIONI CON COMPENSO A PERCENTUALE

Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5%, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso (Art. 26)

TABELLA 28 - SPESE ED INDENNITA' DI TRASFERTA

Il D.M. regola le spese e le indennità dovute all'avvocato per le trasferte effettuate per la esecuzione dell'incarico.

L'attività professionale si intende svolta "in trasferta" quando viene fatta fuori da luogo (circondario) ove l'Avvocato "svolge la professione in modo prevalente".

Per la trasferta sono previsti due compensi: il rimborso delle spese documentate sostenute; la indennità di trasferta.

A. La quantificazione delle spese:

La quantificazione delle spese deve essere fatta relativamente al costo documentato del soggiorno.

In detta voce oltre al vitto, è previsto il rimborso del costo dell'albergo con il limite della categoria a quattro stelle;

Con riguardo alle spese di viaggio è previsto il rimborso del costo del biglietto aereo/treno o, nelle ipotesi di utilizzo di propria autovettura, una indennità chilometrica (1/5 costo carburante per litro per chilometro) oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

B. L'indennità di trasferta

L'indennità di trasferta è una ulteriore voce, da aggiungere a tutte le altre previste e si calcola con la percentuale del 10% sul costo del soggiorno.

1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio. (Art. 27. D.M.)

TABELLA 29 COMPENSO FORFETTARIO

L'art. 2 comma 2 prevede, oltre al compenso ed al rimborso delle spese sostenute una somma forfettaria per rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.